

ANNA MARIA GIOMARO

UN'INTRODUZIONE SUI MERCATI DI ROMA

SOMMARIO: 1. Roma antica: mercato “interno” e mercato “internazionale”. – 2. Schematizzazione delle fasi operative dell’attività di mercato (produzione; accumulo e destinazione; trasporto; vendita) e esigenze di regolamentazione. – 3. Descrizione del mercato e della sua “filosofia”. – 4. I mercati di Roma. – 5. Cenni sulla regolamentazione giuridica delle fasi di mercato, nonché su rapporti e differenze fra la disciplina del mercato interno e del mercato internazionale. – 6. Roma: sulla *faeneratio*. – 7. Il rapporto fra il mercato e il potere pubblico. La disciplina dei prezzi. – 8. L’imposizione fiscale sui commerci.

Il mio discorso prende in considerazione, sia pure solo prospettandoli embrionalmente, i seguenti temi:

1. Roma antica: mercato “interno” e mercato “internazionale”;
2. Schematizzazione delle fasi operative dell’attività di mercato (produzione; accumulo e destinazione; trasporto; vendita) e esigenze di regolamentazione;
3. Descrizione del mercato e della sua “filosofia”;
4. I mercati di Roma;
5. Cenni sulla regolamentazione giuridica delle fasi di mercato, nonché su rapporti e differenze fra la disciplina del mercato interno e del mercato internazionale;
6. Roma: sulla *faeneratio*.
7. Il rapporto fra il mercato e il potere pubblico. La disciplina dei prezzi;
8. L’imposizione fiscale sui commerci.

1. Roma antica: mercato “interno” e mercato “internazionale”

Nell’ambito dell’economia mercantile dell’antico mondo romano si devono distinguere innanzi tutto due piani di operatività (e quindi due “mercati”), quello che potremmo dire “interno” (interno alla città – oggi diremmo il mercato rionale –, interno alla regione, che comunque trae sostentamento e vitalità dai prodotti e dalle genti del territorio) e quello “esterno”, che si

proietta al di fuori della più ristretta cerchia delle zone più facilmente raggiungibili dalla gente coi mezzi del tempo. Da un lato abbiamo il mercato “spicciolo”, al minuto, quello che si svolge più o meno sotto casa, e riguarda oggetti, articoli e merci del più indispensabile uso quotidiano (prime, fra tutte, le derrate alimentari logicamente deperibili e dunque da smerciare in tempi brevissimi), dall’altro quello svolto su più ampia scala, “all’ingrosso”, che riguarda merci necessariamente di più lunga conservazione, generalmente frutto di un’attività di produzione e di trasformazione locali, e comporta, come più rilevanti conseguenze, due fenomeni significativi quali l’approvvigionamento di intere regioni e la provvista per il soddisfacimento delle loro necessità nel tempo, nonché, e molto importante, la conquista pacifica di nuovi territori all’influenza di Roma¹.

Possiamo quindi parlare di un mercato “interno” e di un mercato “internazionale”, relativamente ai quali si pongono prospettive differenti, e diversi operatori, e beni (sia pure parzialmente), ma “fasi” e “strumenti” in parte uguali.

E va rilevato che il mercato c.d. internazionale non rimane fine a se stesso, ma si frantuma poi a sua volta, ed è a sua volta presupposto indispensabile, ed inevitabile, decisivo e necessario “produttore”, di una successiva attività di mercato minuto in regioni molto distanti da Roma. Si può anzi dire che quell’approvvigionamento all’ingrosso e quell’apparato di trasporto sono strumentali proprio all’avvertita esigenza di uno, tanti mercati interni.

Lo studio dei due fenomeni e della loro integrazione comporta di lasciarsi coinvolgere da una molteplicità di problemi che vanno dal rapporto fra impresa e mercato, alla valutazione dell’azione degli edili curuli come

¹ Cfr. R. LEVRERO, *Le principali merci oggetto dei traffici commerciali. Il commercio internazionale dei Romani*, Roma, 2013, *passim*. L’autrice tratta separatamente il mercato dei generi alimentari (sale, grano e cereali in genere, vino, olio, *garum* e altre salse di pesce, soffermandosi sui reperti archeologici che lo documentano, dalle anfore agli *horrea*, o – come meglio scrive – le «*infrastrutture per la conservazione e la commercializzazione dei prodotti: magazzini, mercati e negozi*») e il mercato dei generi di consumo vari, ceramiche, tessuti e pellami. Prende in considerazione parallelamente il mercato di ambre, avorio, corallo, perle e gemme (i beni di lusso); il mercato di opere d’arte (anch’esse rientranti fra i beni di lusso, a documentare quel commercio pregiato e prezioso, come emblema di raffinatezza e di prestigio sociale di cui ci dice Plinio, *nat. hist.* 35.24 e 35.26-28); il mercato dei materiali da costruzione e dei metalli; ed infine il mercato degli schiavi e quello degli animali, collocato accanto agli altri “tipi” di contrattazione mercantile nonostante la sua importanza e le differenti finalità che è indirizzato a coprire.

“magistratura dei mercati”, all’analisi del “rapporto fra ‘diritto del mercato’ e diritto commerciale creato dal pretore”², all’espandersi del “sistema edilizio” (magistrature, editto e regolamentazione conseguente: che vuol dire vigilanza sui mercati, concessioni di suolo pubblico per le *tabernae* e i banchi di vendita, cura delle vie, controllo dei pesi e misure, disciplina dei prezzi, azioni di polizia e *coercitio* relativa) al di là della cerchia muraria di Roma, verso i *municipia* italici e le terre e province più lontane. E poi, e ancora, importa vagliare la relazione fra il mercato come fenomeno sociale e la sua considerazione pubblica da parte dello stato romano, sotto diversi aspetti. E ancora, e infine, è opportuno prendere atto delle trasformazioni che “il mercato” ha subito nel corso dei tredici secoli della storia di Roma e nel passaggio dall’economia pastorale e agricola delle origini a quella commerciale e finanziaria dell’ultimo secolo della repubblica e del primo principato, come poi a quella, varia per vicende storiche e geografiche ed economiche, del tardo antico e dell’età giustiniana.

Mercato è termine che trae derivazione da *merx*, *mercis/merces*, la cui radice tematica trova uso in numerose altre parole, *mercatura*, *mercator*, *commercium*, ecc., diversamente legate all’economia.

Isid. *Orig.* 5.25.35. *Commercium dictum a mercibus, quo nomine res venales appellamus. Unde mercatus dicitur coetus multorum hominum, qui vendere et emere solent*: Commercio deriva etimologicamente da merci, denominazione che diamo alle cose destinate alla vendita. Da cui mercato si dice l’assemblamento di molti uomini che si dedicano a vendere o a comprare³.

² Così F. SERRAO, *Impresa, mercato, diritto. Riflessioni minime*, in *Mercati permanenti e mercati periodici nel mondo romano*, Bari, 2000, p. 33 ss., e in part. p. 52 ss. Lo studioso sottolinea particolarmente come il mercato possa considerarsi il luogo in cui, in ragione della particolare disciplina edilizia e di certe tipologie di “merci” (e specificamente il mercato degli schiavi e quello degli animali), si realizza la “provvista” della forza-lavoro.

³ Sui concetti di *merx*, mercato e commercio nel mondo romano si veda P. CERAMI, A. PETRUCCI, *Lezioni di diritto commerciale romano*, Torino, 2002, p. 17 ss.; R. LEVRERO, *Mercati, prezzi e legislazione. Il commercio internazionale dei Romani*, Roma, 2014, in part. p. 12; e ancora, C. PENNACCHIO, *Riflessioni su contractus e pacta adiecta*, Napoli, 2016, p. 109 ss., in part. le ntt. 17 (di p. 117) e seguenti. Particolari aspetti della problematica circa la formazione delle regole del diritto commerciale come influenzate dal pensiero filosofico in O. SACCHI, *Pitagorismo, stoa e diritto romano commerciale nei secoli IV-I a.C. (seconda parte)*, in *Ius antiquum*, 2015, *passim*.

Così Isidoro di Siviglia. Ma così analogamente anche Nonio Marcello (*de comp. doct.* 431.9)⁴, così Paolo, che rapporta l'origine del mercato alla permuta (D. 18.1.1 pr.)⁵.

2. Schematizzazione delle fasi operative dell'attività di mercato (produzione; accumulo e destinazione; trasporto; vendita) e esigenze di regolamentazione

In ogni caso l'organizzazione del mercato comporta attenzione a tre fasi di operatività: *a)* la produzione delle merci, *b)* la vendita delle stesse, e *c)* il trasporto dal luogo di produzione a quello della vendita.

In particolare per l'organizzazione del mercato c.d. "interno" si deve avere attenzione economicamente e giuridicamente innanzi tutto alla produzione più varia, ma che risponde alle caratteristiche del territorio, sia per l'offerta che per la richiesta. E, dati i tempi, si può presumere che il rapporto vada considerato precisamente in quest'ordine: nel senso che si considera prima quello che il territorio produce in ragione dell'esigenza (farro e cereali, frutta e verdura, carni e pesce, e poi generi vari), e, su quella base, si articola la richiesta. Secondariamente si dovrà prendere in considerazione la destinazione al mercato, cui però, con riguardo al mercato "interno", si accenna soltanto per distinguere il caso del produttore che vende personalmente parte del suo prodotto, dal venditore al minuto che si procura quotidianamente, o quasi, le merci raccogliendole dai pro-

⁴ Cfr. Non. Marc. *de comp. doct.* 431.9: *merx et mercatura hoc distant: Merx est species ipsa; mercatura actus ipse vel lucrum de merce; mercatus locus quo agitur mercatura*. Va citata la recente riedizione a cura di R. Mazzacane, con la collaborazione di E. Magioncalda e introduzione di P. Gatti, *De compendiosa doctrina*, Firenze, 2014.

⁵ D. 18.1.1 pr. (Paul. l. 33 ad ed.) pr.: *Origo emendi vendendique a permutationibus coepit. Olim enim non ita erat nummus neque aliud merx, aliud pretium vocabatur, sed unusquisque secundum necessitatem temporum ac rerum utilibus inutilia permutabat, quando plerumque evenit, ut quod alteri superest alteri desit. Sed quia non semper nec facile concurrebat, ut, cum tu haberes quod ego desiderarem, invicem haberem quod tu accipere velles, electa materia est, cuius publica ac perpetua aestimatio difficultatibus permutationum aequalitate quantitatis subveniret. Eaque materia forma publica percussa usum dominiumque non tam ex substantia praebet quam ex quantitate nec ultra merx utrumque, sed alterum pretium vocatur*; segue il noto resoconto della disputa fra Sabiniani e Proculiani *an sine nummis venditio dici hodieque possit*, e la più accreditata soluzione negativa. Sul problema, da ultimo, G. FALCONE, *La trattazione di Gai 3.140-141 sul pretium nella compravendita, tra 'regulae' e ius controversum*, in *AUPA LVIII*, 2015, p. 37 ss.

duttori e portandole (destinandole) al mercato. E infine l'attenzione va all'allestimento delle strutture più agevoli per la vendita, sia in termini di fatto che in termini di diritto.

Le stesse attenzioni si devono prestare ai diversi momenti del mercato c.d. internazionale, dove, però, una particolare rilevanza assumono le fasi intermedie, fra la produzione e la vendita, le fasi dell'accumulo, magari da più produttori, della merce e conseguentemente del trasporto della stessa.

Questa rimarcata uguaglianza e diversità del mercato "interno" e di quello "internazionale" incide profondamente nell'ambito della società economica e commerciale e nella legislazione.

3. Descrizione del mercato e della sua "filosofia"

Ora, l'attività mercantile interna è fatta di piccole attrezzate zone di vendita, di cose e oggetti generalmente di uso comune offerti all'attenzione e al gradimento altrui, di soggetti interessati allo scambio per le esigenze più o meno quotidiane: e necessita della disciplina conseguente, sia dal punto di vista della regolarità dello scambio, sia dal punto di vista della sicurezza delle persone nell'assembramento.

La sola elencazione archeologica dei numerosi mercati di Roma (e parlo solo della capitale) può essere considerata indizio dell'importanza che questi luoghi venivano a rivestire nella vita economica e sociale della città antica, in sé; d'altro lato, sono anche espressione del dinamismo della vita economica del luogo, sono rivelatori della vivace frequenza e numerosità delle persone e, al contempo, centri di attrazione; parlano della varietà degli interessi e dei desideri che vi potevano essere soddisfatti, dell'operosità delle genti che vi potevano essere coinvolte e della capacità, dunque, del luogo stesso di attirare sempre nuove genti e nuovi operatori economici.

Il mercato è il luogo dello scambio, il luogo indispensabile per il procacciamento del necessario per vivere e del superfluo, il luogo dell'approvvigionamento di ogni tipo di derrate; esso a Roma, come in Grecia, viene ad occupare i luoghi centrali della vita cittadina, l'agorà, il foro, e ben presto appare diviso in zone a seconda della tipologia di oggetti in vendita: la zona per i venditori di bestiame, di derrate alimentari come cereali, carni, formaggi, olio, vino, e così via; la zona dei venditori di pentole, di strumenti e attrezzi vari, di zappe e altre attrezzature agricole; la zona per la rivendita di pettini, specchi, gioielli, e altri elementi della bellezza femminile, ecc.:

così, per esempio, a Mileto che fin dal 479 a.C. presenta un mercato settentrionale ed uno meridionale⁶; così, per esempio, nell'agorà di Priene, che si sviluppa (come sarà nelle città medievali) in due piazze diversamente calibrate, la maggiore, rettangolare e circondata da portici continui, destinata al mercato generico che si svolge attorno all'altare centrale, la minore, pure rettangolare, ma delimitata da botteghe, riservata al mercato del pesce e della carne, due piazze-mercato che mancano entrambe del lato settentrionale, cosicché si aprono sulla via che le unisce.

Lo stesso Aristotele per la realtà greca parla di una divisione fra tipi di mercato diversi, e distingue il mercato degli alimenti da un più generico mercato, di oggetti vari (*polit.* 7.12)⁷. E secondo lo storico Erodoto l'esigenza di una piazza del mercato all'interno della città segnava la differenza fra greci e persiani, fra un tipo di vita chiuso e soffocante, quest'ultimo, e un tipo di vita aperto e ricco di stimoli: infatti, nei villaggi persiani, di tipo feudale, non esistevano mercati⁸.

Il mercato è anche, nel ripetersi delle ore dedicate alle opere giornaliere e alle fatiche del vivere, il momento in cui ci si estranea dalla routine, in cui si accantonano i doveri più stringenti e assorbenti che isolano l'individuo entro se stesso o entro la propria cerchia familiare, in cui si consegue un'apertura sociale diversa, ci si incontra con individui diversi e numerosi, si conosce, si apprende, si sa ..., per poi tornare, dopo il mercato, al silenzio e alla monotonia attiva della routine.

Il mercato diventa un evento pubblico della vita cittadina, e come tale poteva essere (e fu) preso a riferimento per un calcolo del tempo sul qua-

⁶ Nella ricostruzione di M. LOSASSO, *La città antica: orientamenti degli edifici e condizioni di comfort*, in www.diacr.masterproinn.unina.it.

⁷ «L'agorà del mercato dev'essere diversa da questa e separata e avere un'ubicazione tale ove possano essere facilmente raccolti tutti i prodotti inviati dal mare e dall'interno del paese» (trad. di R. Laurenti). Cfr. *L'agorà in Erodoto*, tesi di laurea di Anna Maria Tosato, anno 2012.

⁸ «Abbastanza note, per quanto ci è rimasto, sono pure la piazza mercato di Cirene, quella di Thera, quella di Magnesia sul Meandro, quella di Mileto con botteghe su due lati, quella di Pergamo, quella di Assos a pianta rastremata e limitata sui due lati maggiori da imponenti porticati a due ordini sovrapposti. Fra le agorà più ricche di monumenti citeremo, rifacendoci alla autorità di Pausania e oltre alle già ricordate, quelle di Megalopoli, di Elatea, di Sparta, di Corinto, di Messene, che si dovrebbero ritenere di tipo chiuso a portico continuo, mentre sappiamo che quelle di Fare e di Elide erano del tipo "a crocevia", attraversate da strade come quella di Atene, cioè del tipo cosiddetto arcaico» (M. PREVITERO, *La storia dei mercati*, in win.costruzioni.net/articoli/mercati/mercato_storia).

le tutti potessero convenire. La calendarizzazione del tempo attraverso le *nundinae*, in quanto mercati a periodicità settimanale o ogdoedaria, appare documentata anche dai c.d. *indices nundinarii*, elenchi di località (in ogni lista otto) nelle quali ciclicamente si tiene il mercato; e così nel processo esecutivo sulla persona, la *manus iniectio*, era di regola che il soccombente reso schiavo dovesse essere condotto a tre mercati consecutivi per essere eventualmente riscattato (dove ci si riferisce ad un mercato a periodicità settimanale); e nel Digesto si fa parola di *dies nundinarum* (D. 33.1.20.1; D. 45.1.138 pr.), e di *tempus ex nundinarum spatio* (D. 45.1.138 pr.) calcolando sulle *nundinae*, per esempio, le scadenze di un'obbligazione verbale.

4. I mercati di Roma

La realtà archeologica di Roma (e – ripeto – mi limito alla città eterna) conosce tutta una interessante serie di mercati.

La letteratura, fra evasione, interesse geografico, passione archeologica e antichistica, vi ha dedicato sempre particolare attenzione nel tempo. Nel 1771 insiste sulle varie botteghe e le varie attività presenti nelle strade e nei luoghi della vita romana Famiano Nardini, autore di una descrizione di Roma (*Roma antica*, pubblicato in Roma: a spese di Carlo Barbiellini: si vendono nella libreria di Fausto Amidei al Corso: nella stamperia di Lorenzo Capponi presso il palazzo di Firenze, 1771) documentatissima sulle fonti letterarie⁹. Luigi Canina nel 1831 puntualizza l'ubicazione dei vari mercati, colle per colle (*Indicazione topografica di Roma antica distribuita nelle XIV regioni*, Roma 1831, dai tipi dello stesso Canina)¹⁰. Antonio Nibby, nel suo *Roma nell'anno MDCCCXXXVIII*, inizia con le parole “Parte principale delle città antiche fu il Foro” un interessante itinerario “turistico” fra storia,

⁹ Ma questo interesse per l'archeologia urbanistica di Roma parte almeno dal secolo precedente. È del 1704 (*In Roma: nella libreria di Giovanni Andreoli alla Piazza di Pasquino sotto il segno della regina: stampato da Gaetano Zenobj*, 1704) una edizione di questa *Roma antica*, che accanto al nome di Famiano Nardini (un archeologo fiorentino morto a Roma nel 1666, e invero la sua opera è pubblicata postuma per la prima volta nel 1666, e poi spesso ristampata), porta quelli di Ottavio Falconieri (1646-1676) e Flaminio Vacca (uno scultore romano, esponente del tardo manierismo, la cui nascita viene collocata circa nel 1538, morto nel 1605, ma autore anche letterario di cui si ricordano qui le *Memorie di varie antichità trovate in diversi luoghi della città di Roma*, pubblicato nel 1704).

¹⁰ Nel 2015 ne è stata curata una ristampa (ma ripresa dall'edizione 1841) per la collana *Antichità romane* (ed. Arbor sapientiae) a cura di Laurentino Garcia y Garcia.

leggenda e cultura per gli antichi mercati di Roma (parte seconda antica, articolo VIII, *de'Fori, e delle Basiliche* Roma, Tipografia delle Belle Arti 1839, II, p. 1 ss.).

Nel 179 a.C. sorgeva a Roma, per iniziativa del censore Marco Fulvio Nobiliore, un edificio destinato a concentrare tutti i mercati cittadini, il *Macellum*, che costituisce il primo mercato coperto, e che praticamente reinterpretata in forma più strutturata, un precedente edificio, anch'esso a pianta quadrangolare, presente nel mondo romano presumibilmente anche in altre città a partire dal III secolo a.C. (comunque, non ci sono esempi fuori Roma prima di questa data); generalmente collocato su un lato del foro cittadino o, in prossimità di esso, o a lato di una via principale, era utilizzato per la vendita e l'acquisto di generi alimentari, carni e verdure. Come il più antico prototipo il *Macellum* del 179 era caratterizzato internamente da una corte scoperta e porticata, al centro della quale si poneva un piccolo edificio votivo, un'edicola, una *thòlos*, o – si pensa – anche un vivaio per i pesci o, più semplicemente, una fontana (come a Gerasa, Jerah, nella Giordania); e come il più antico prototipo il *Macellum* del 179 alloggiava sotto i suoi portici le *tabernae* dei rivenditori.

«Il termine *taberna* denota qualsiasi edificio idoneo ad essere abitato, non semplicemente un luogo chiuso con tavole», ci dice Ulpiano¹¹, e soggiunge: «Assumiamo invero come *taberna* un complesso di beni e di uomini organizzati per la negoziazione commerciale»¹².

La *taberna* è dunque il luogo in cui si svolge un'attività negoziale, di qualsiasi tipo essa sia, e che per ciò comporta una certa, anche minima, organizzazione di cose (*res*) e di uomini (*homines*). Uomini e cose, e la loro organizzazione sono elementi imprescindibili della *taberna*, ne costituiscono la “strutturazione”, la rendono *taberna instructa*, e rappresentano tecnicamente il suo *instrumentum*.

Siamo così posti di fronte ad una parola, ad una locuzione che già individua l'inizio di una terminologia tecnica che immette il fenomeno mercato all'interno della regolamentazione giuridica.

Allorché Quintiliano vuole esaltare la retorica come “strumento” di se

¹¹ Così Ulpiano, nel libro 28 *ad edictum*, riportato in D. 50.16.183: *Tabernae appellatio declarat omne utile, ad habitandum aedificium, non ex eo quod tabulis cluditur*. Propriamente, etimologicamente – e a questo si riferisce il giurista – *taberna* deriverebbe da *tabula*, tavola appunto.

¹² D. 50.16.185 (Ulp. l. 28 *ad ed.*): *Instructam autem tabernam sic accipiemus, quae et rebus et hominibus ad negotiationem parati constat*.

stessa, deve precisare che cosa sia lo “strumento”. E dice che l'*instrumentum* è l'elemento non “umano” che serve per conseguire lo scopo che si desidera: poiché lo scopo non si realizza senza l'azione dell'uomo, ma questa non sempre riesce ad esplicarsi attraverso le sole potenzialità dell'uomo stesso, necessitando per lo più di un elemento o apparato ulteriore che consenta e favorisca l'azione dell'operatore, *ut caelator caelum et pictor penicilla*. E prosegue a dire: «E da alcuni – pochissimi – si chiede dell'*instrumentum*. Chiamo *instrumentum* ciò senza cui non si può formare la materia nella quale vogliamo operare. Invero ritengo che ciò non richieda un'arte (una tecnica) ma un artefice. Infatti non richiede *instrumentum* la scienza che può essere esercitata anche senza fare nulla, ma <l'esige> un operatore, come il cesellatore il cesello e il pittore il pennello. E così anche in questo punto c'è differenza rispetto a quello che stiamo per dire dell'oratore» (Quintiliano, *inst. orat.* 2.21.24).

E Isidoro di Siviglia nelle sue *Etymologiae* (5.25.26-28) precisa che «è “*instrumentum*” ciò con cui “costruiamo” qualcosa, come il coltello, la penna, l'ascia. “*Instructum*”, ciò che si costruisce con l'*instrumentum*, come il bastone, il codice, la *tabula*»¹³.

È singolare che la definizione che il diritto romano suggerisce per la *taberna* riproduca, precedendola di una pluralità di secoli, la definizione codicistica di azienda, che, ai sensi dell'art. 2055 c.c., “è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa”¹⁴.

La *taberna*, dunque, deve essere *instructa*, “costruita”, cioè attrezzata, con il suo *instrumentum*: e le fonti ci documentano una ricca varietà di *instrumenta* che è indice di un'altrettanto ricca varietà di attività di vendita. All'origine, e per molti secoli anche nel medioevo, la *taberna* partecipava insieme dei caratteri del laboratorio e della bottega, e questo suo carattere si rispecchiava nelle attrezzature e nell'arredamento. *Taberna* era quella dell'artigiano (calzolaio, fabbro, falegname, ecc.) e *taberna* era la bottega del semplice rivenditore.

Instrumentum è termine generale per indicare ciò che serve alla produttività dello scopo, e quindi, nell'attività economica, alla produttività della ricchezza conseguente. Senza parlare qui dell'*instrumentum fundi* (cioè

¹³ E conclude: «“*Usus*”, è quello che compiamo sulla cosa *instructa*, come sostenersi con il bastone, leggere nel codice, annotare nella tavoletta».

¹⁴ Ed è “imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e di servizi” (art. 2082 c.c.). Cfr. P. CERAMI, A. DI PORTO, A. PETRUCCI, *Diritto commerciale romano. Profilo storico*², Torino, 2004, p. 48 ss.

dell'insieme degli uomini e delle attrezzature che rendono produttivo il fondo per la sua specifica destinazione)¹⁵ o dell'*instrumentum domus*, l'*instrumentum* della casa (riferisce Ulpiano nel suo libro 20 *ad Sabinum*: «E Pegaso dice che l'*instrumentum* della casa è ciò che è apprestato per ripararsi dalla tempesta e dall'incendio, non ciò che concerne solo il piacere; e così non sono dovuti i vetri o le tende che sono nella casa per il freddo o per l'ombra. Questo era <anche> il parere di Cassio, che diceva che vi era una gran differenza fra ornamento e *instrumentum*: *instrumentum* infatti comprende tutte quelle cose che attengono alla tutela e sicurezza della casa, ornamento quelle che attengono al piacere, come i quadri») ¹⁶, o degli *instrumenta* di altre attività complessive¹⁷, si deve pensare all'*instrumentum pistorium* per l'attività del forno e la rivendita del pane, all'*instrumentum vineae* per la coltivazione della vigna e la rivendita del vino, all'*instrumentum argentariae* per la tenuta

¹⁵ Con differenziazione quindi di ciò che rientra nell'*instrumentum* a seconda che il fondo sia destinato alla produzione di granaglie (schiavi contadini, nelle loro varie tipologie, aratri, zappe, buoi, ecc.), alla produzione di olio (schiavi qualificati, frantoi, ceste per le sanse, *dolia*, ecc.), alla produzione di vino (schiavi altrimenti qualificati, recipienti appositi, presse, ecc.), all'escavazione di materiali vari, arene, crete, minerali, ecc., per produzione di ceramiche; e così via.

¹⁶ D. 33.7.12.16 (Ulp. l. 20 *ad Sabinum*): *Si domus sit instrumentum legatum, videndum quid contineatur. Et Pegasus ait instrumentum domus id esse, quod tempestatis arcendae aut incendii causa paratur, non quod voluptatis gratia: itaque neque specularia neque vela quae frigoris causa vel umbrae in domo sunt debent. Quae sententia Cassii fuit, qui dicebat inter instrumentum et ornamentum multum interesse: instrumenti enim ea esse, quae ad tutelam domus pertinent, ornamenta, quae ad voluntatem, sicuti tabulas pictas.*

¹⁷ Come potrebbe essere l'attività di produzione agricola in senso lato (per cui si parla di *instrumentum fundi* o *agri* o *villae*: cfr. A.M. GIOMARO, *Dall'instruere all'instrumentum e viceversa nell'economia della Roma antica*, in *Studi Urbinati* LXXVIII, n.s. A n. 62, p. 110 ss.), o ancora la connessa attività di produzione vinicola (per cui si parla di *instrumentum vineae*), l'attività termale (per cui si parla di *instrumentum balnearium*: D. 33.7.13.1; D. 33.7.17.2 ecc.), l'attività di pesca (per cui si parla di *instrumentum piscatorium*: D. 33.7.17.1), l'attività di maniscalco (per cui si parla di *instrumentum tabernae ferrariae, ita ut negotium exerceatis*: D. 31.88.3), l'attività di trasporto marittimo (per cui si parla di *instrumentum navis*: D. 33.7.29), ecc.: attività tutte che richiedono una pluralità di elementi strumentali. Invero le fonti giuridiche documentano un ampio utilizzo del termine *instrumentum* in questo senso: oltre agli *instrumenta* di cui si è detto si possono ricordare l'*instrumentum pistrini* (del mulino); l'*instrumentum pistorium* (del forno); l'*instrumentum argentariae* (per l'attività di banca); l'*instrumenta tabernae cum caenaculo = instrumentum* per la ristorazione; l'*instrumentum viatorii* (per l'attività di trasporto); l'*instrumentum cocinatorii* (per la cucina); l'*instrumentum pictoris* (per l'attività di pittura); l'*instrumentum de lanionis* (per la macelleria delle carni); l'*instrumentum medici* (per l'attività medica); e finanche un *instrumentum cellae penurariae* (per la tenuta della dispensa) ecc.

dei banchi *argentari* e l'attività di banca, all'*instrumentum cochinarum* per le attività di cucina, all'*instrumentum cauponae*, per le attività di alloggio e di rifocillazione (dove, poi, si deve rilevare una «differenza fra *instrumentum tabernae cauponiae*, cioè del locale della locanda, e *instrumentum cauponae*, cioè dell'attività alberghiera: cosicché nel primo caso soltanto gli *instrumenta* del locale appunto, come *dolia*, vasi, bottiglie, calici, recipienti, che sogliono essere usati per la cena, e i vasi di bronzo e i recipienti millimetrati per un congio o per un quartino e simili: nel secondo caso, quello dell'*instrumentum cauponae*, che è il nome della stessa attività imprenditoriale, anche *gli schiavi e i commessi*¹⁸»).

Logicamente nell'area porticata del mercato coperto molte *tabernae* non necessitano di particolari *instrumenta*, essendo sufficiente il solo luogo, con il bancone per l'esposizione delle merci.

Se dunque il *Macellum* di Marco Fulvio Nobiliore rappresenta il primo mercato coperto strutturato dell'antica Roma, è poi questo tipo di edificio che avrà diffusione nell'urbanistica delle città antiche, per svolgervi le attività del mercato interno. E ne abbiamo, archeologicamente, una testimonianza splendida a Pozzuoli, per esempio, a Pompei, a Ostia, ma anche a Gerasa (Jerash), in Giordania, ecc.¹⁹

Quel primo *Macellum* romano fu demolito dopo forse un secolo, e sostituito da un *Macellum Liviae*, costruito sull'Esquilino, cui si aggiunsero sotto Nerone il *Macellum Magnum*, sul Celio, e sotto Traiano i Mercati Traianei.

Lungo la riva sinistra del Tevere fra il Campidoglio e l'Aventino, si apre il *Foro Boario*, in cui si teneva il mercato del bestiame (fra i più importanti dei mercati dedicati ai generi alimentari e perciò detti "venali"). Ma un proprio mercato avevano le carni di maiale nel *Foro Suarium*, situato a sinistra della scalinata che immetteva all'alto del Quirinale: ricordato in alcune iscrizioni del III sec. a.C. era il mercato più importante per le carni suine appunto, oltre che, naturalmente, per la compra-vendita dei maiali vivi. Due

¹⁸ Ho messo in corsivo le ultime parole della traduzione del passo (*gli schiavi e i commessi*), che non riportano il testo alla lettera. Letteralmente sarebbe *gli istitutori*, cioè dei preposti generali all'attività della *taberna*.

¹⁹ È importante, a questo proposito, un collegamento con la voce dell'archeologia, almeno per le principali esperienze italiche. Si vedano in particolare CL. DE RUYT, *L'importance de Pouzzoles pour l'étude du macellum romain*, in *Puteoli*, anno I, 1977, p. 128 ss.; ID., *Macellum. Marché alimentaire des romains*, Louvain-la-Neuve, 1983; M. GAGGIOTTI, *Considerazioni sulla 'punicità' del macellum romano*, in *L'Africa Romana*, 7, 1989, p. 783 ss.; A. CRISTILLI, *Tra evergetismo e culto imperiale: le statue-ritratto dal Macellum di Pompei*, in *Rivista di Studi Pompeiani*, 19, 2008, p. 35 ss.

mercati sono ricordati per il commercio degli ovini e dei prodotti relativi, il *Foro Lanario*, e, adiacente alla fontana di Trevi, il *Foro Caprario*.

Varrone e Plauto (rispettivamente *de ling. lat.* 5.146-147 e *Curc.* 4.1.11) parlano di un *Foro Piscarium* (Tito Livio, *ab urb. cond.* 26.27.2, lo dice *Piscatorium*)²⁰, e indicano come area del mercato del pesce quella situata a nord del Foro Romano, tra la via Sacra e l'Argileto, dove su entrambi i lati della strada sono tuttora visibili le lastre marmoree su cui il pesce era esposto per la vendita.

Alle pendici del Campidoglio presso il Foro Boario c'era il *Foro Olitorio*, fin dalle origini mercato della frutta e della verdura, generi che ancor più della carne occupavano il primo posto nell'alimentazione dei romani. Nel tempo la zona vide la costruzione di tre templi, di Giano, della *Spes* e di Giunone (un tempio di Diana venne poi distrutto): era quindi una zona molto frequentata, attraversata da varie strade, due delle quali univano la piazza con il Foro Boario e con il Campo Marzio, mentre una terza, il Vico Iugario, la collegava con il vicino Foro Romano.

Ancora lungo la riva del Tevere, non lontano dal mercato dei legumi, si trova il *Forum Pistorium*, per la rivendita di pane, pizze e granaglie, e il *Forum Vinarium*, per lo smercio dei vini.

Infine, accanto, ugualmente tra la via Sacra e l'Argileto, c'era il *Forum Cuppedinis*, il mercato delle delizie (che alcuni dicono derivare il suo nome da due celebri ladri Numerio Equizio Cupedine e Romano Macello)²¹ dove si vendevano prelibatezze di confetteria e miele (Varrone, *loc. cit.*), cibi cotti, arrosterie ecc., ma forse anche gioielli.

È singolare poi che addirittura uno di questi mercati documenti in maniera più stringente il carattere transnazionale del commercio a Roma: i mercanti greci con le loro merci diverse (vasi, statue, specchi, pettini, anfore

²⁰ F. COARELLI, *Il Foro romano*, 2 voll., Roma, 1983-1985, *passim*.

²¹ Cfr. L. CANINA, *cit.*, parte II, p. 335. Maggiori indicazioni circa la denominazione in F. NARDINI, *Roma antica del 1771*, citato *supra* (sottotitolo del volume: *Descrizione di Roma antica, Parte Prima, che contiene La fondazione di Roma, L'ampiezza delle antiche mura, Le Porte, e quattro Regioni, cioè: Porta Capena, Celimontana, Iside, e la Via Sacra*, p. 143): «Ma meglio il medesimo Varrone fra il Macello, e il Foro Cupedinis spiega la sinonimità, e somiglianza nel libro *rerum humanarum*, in cui narra, che Numerio Cupe, e Marcello Romano furono due gran ladri, a i quali mandati in esilio furono pubblicati i beni, e spianate le case; ed ivi furon fatti luoghi di vendita di vettovaglie, detto uno Macello, e l'altro Foro di Cupedine [...] una stessa piazza posta sopra la Via Sacra tra il Tempio della Pace, ed il Giardino Farnesiano».

e anforette, ecc.) preferivano riunirsi tutti in un luogo, il *Forum Archemonium* (o *Archemonium*), non distante dal *Foro Suarium*.

Va infine ricordato il *Velabro*, una zona pianeggiante situata fra il fiume Tevere e il Foro Romano, tra i colli del Campidoglio e del Palatino, contigua al Foro Boario.

Etimologicamente deriverebbe da *vehere*, trasportare (Varrone, *de ling. lat.* 5.43) o da *velaturam facere*, traghettare, o dal grano ventilato (Festo, *de verb. sign.* 77M=68L) o dalla copertura fatta con teli e vele (Plutarco, *Rom.* 5.4). Qui prosperavano le attività commerciali di banchieri e cambiavalute, però il fatto che nelle fonti si parli di *argentarii de foro vinario* induce a ritenere che in ogni mercato ci fosse almeno un banco di cambiavalute; ma al *velabro* si commerciavano anche generi alimentari, e, come nel vicino *vicus Tuscus*, stoffe e abiti.

5. Cenni sulla regolamentazione giuridica delle fasi di mercato, nonché sui rapporti e differenze fra la disciplina del mercato interno e del mercato internazionale

Un ulteriore aspetto del fenomeno-mercato da sottoporre ad attenzione, sia pure brevemente, attiene alla valutazione complessiva che i romani avevano dell'attività di mercato. E questo sia dal punto di vista della consapevolezza della sua necessità imprescindibile, e dunque dell'esigenza di regolamentazione, sia dal punto di vista della valutazione estrinseca e, per così dire, astratta.

Se la struttura del mercato, il *Macellum*, il particolare tipo di edificio, con i suoi portici e le sue *tabernae instructae*, possono aver già dato la percezione dell'interesse attento e funzionale che i romani vi hanno dedicato, quando poi si considera l'ordinamento giuridico romano ancor più ci si rende conto dell'importanza riconosciuta alla mercatura. È sufficiente in via preliminare un breve cenno su alcuni dati che si devono ritenere – io credo – significativi al proposito.

Come si accennava le fasi operative dell'attività di mercato, sia nel caso del mercato c.d. interno, che nel caso del mercato internazionale sono la produzione, e la vendita, nonché, complementari, la destinazione (accumulo per la vendita), e il trasporto dal luogo della produzione a quello della vendita; e come anche si accennava questi momenti dell'attività di mercato necessitano di una regolamentazione sia per assicurare la regolarità e correttezza dei rapporti fra i diversi operatori (o comunque le diverse persone coinvolte), sia per la sicurezza delle persone stesse.

Che ciò venisse inteso come un'esigenza imprescindibile della vita cittadina (e sto parlando ancora del mercato c.d. interno) è dimostrato dalla creazione fin dai tempi della Roma poco più che "quadrata" di una magistratura specifica, quella degli edili curuli, preposta appunto alla polizia dei mercati.

Questi magistrati, al pari dei pretori, hanno il *ius edicendi*, hanno cioè il potere, all'inizio del loro anno di carica, di emanare un editto con il quale stabiliscono le norme della polizia dei mercati. E creano diritto («Gai. 1.2.: *Il diritto del popolo romano è costituito dalle leggi, dai plebisciti, dai senatoconsulti, dalle costituzioni dell'imperatore, dagli editti dei magistrati che hanno il potere di emanarli, dai pareri dei giuristi. [...] 6. Hanno il potere di emanare editti (ius edicendi) i magistrati del popolo romano. E in particolare questo potere deve essere riconosciuto in rapporto agli editti dei due pretori, urbano e peregrino [...]; e ugualmente in rapporto agli editti degli edili curuli ...*»)²².

E se già l'editto dei pretori offre una prima regolamentazione della compravendita (*emptio venditio*) proponendo a tutela del contraente eventualmente leso le azioni relative (*actio empti* per il compratore e *actio venditi* per il venditore), gli edili assolvono relativamente alla tutela della compravendita un compito più specifico e più direttamente connesso, se vogliamo, alla lealtà contrattuale e alla correttezza del comportamento delle parti.

Per questo il mercato, anche il mercato antico, può dirsi "luogo di giustizia" come suggerisce per il mercato in generale Michel Foucault²³? Perché vi si esprime l'attività di un organo dell'amministrazione della giustizia romana?

Parallelamente va segnalato lo straordinario sviluppo che le fonti ci attestano relativamente allo strumento tecnico-giuridico più rilevante dell'attività di mercato, che è appunto il contratto di compravendita²⁴. Il quale si

²² Gai. 1.2-6: *Constant autem iura populi Romani ex legibus, plebiscitis, senatus consultis, constitutionibus principum, edictis eorum, qui ius edicendi habent, responsis prudentium. [...] 6. Ius autem edicendi habent magistratus populi Romani. Sed amplissimum ius est in edictis duorum praetorum, urbani et peregrini, quorum in provinciis iurisdictionem praesides earum habent; item in edictis aedilium curulium ...*

²³ Cfr. M. FOUCAULT, *Nascita della biopolitica. Corso al Collège de France (1978-1979)*, trad. it., Milano, 2004, p. 37 ss.

²⁴ Ma non è il solo: il mercato, e il suo conglomerarsi di persone diverse e di diversi interessi, facilita l'intessere di affari di ogni tipo, a cominciare, per esempio, da locazioni di *tabernae* per la vendita, o locazioni di vere e proprie attività imprenditoriali. Ne può essere testimonianza il citato passo paolino, D. 33.7.13 pr.-1, che distingue per l'ipotesi di cessione l'*instrumentum tabernae cauponae* dall'*instrumentum cauponae*; o quello ulpiano, D. 14.3.1,

origina nei rapporti fra i soli cittadini romani come rito formale, la *mancipatio*, che, grazie al suo carattere astratto, soddisfa numerose esigenze fra cui, appunto, lo scambio di cosa contro prezzo²⁵; e si evolve poi in uno strumento tecnico più snello, la *emptio venditio*, la compravendita, che addirittura si ricollega a valori – e intendo riferirmi alla *fides*, la buona fede – che attengono al diritto delle genti (*ius gentium*) e (per lo meno in teoria) trascendono le limitatezze e gli “opportunisti” del diritto dei *cives*.

I due aspetti sono intrinsecamente connessi, dal momento che il problema su cui più profondamente incide l'editto degli edili curuli è quello della disciplina dei vizi occulti (lealtà nei rapporti fra le parti; valutazione del soddisfacimento dell'acquirente rispetto alle sue aspettative sulla cosa; concetto di vizio occulto; individuazione dei vizi occulti) e delle azioni conseguenti, l'*actio redhibitoria* e l'*actio quanti minoris* o *aestimatoria*, due azioni la cui denominazione e la cui “essenza” ha attraversato i secoli fino a noi.

Per questo il mercato, anche il mercato antico, è “luogo di verità” come ebbe ancora a chiedersi Foucault²⁶? Perché vi si rapportano in perfetto equilibrio le aspettative delle parti che esigono attenzione, vigilanza, lealtà estrema dall'uno e dall'altro dei contraenti?

In definitiva si deve ritenere che proprio la frequenza dell'attività di mercato abbia indotto una più specifica attenzione alla tutela giuridica del fenomeno, subito recepita all'interno della regolamentazione generale originaria (quella del *ius civile* integrata dal *ius praetorium*), e fatta propria.

E gli stessi strumenti sono impiegati nel mercato “più ampio” che, partendo dai luoghi di produzione, e dopo un accumulo delle merci dai tanti produttori, va a proporre analoghe zone di vendita al di là dei mari e

che disciplina mediante mandato, o gestione d'affari, i rapporti interni fra preponente e preposto nel caso di affidamento ad altri (un servo? un uomo libero?) di un'attività di commercio “di terra” (*praepositio institoria*); o ancora D. 14.1.5 pr. di Paolo che per lo stesso problema aggiunge la possibilità di ricorso alla locazione, ecc. O si pensi al rapporto fra le *nundinae* e le vendite all'asta che coinvolgevano l'attività di un *argentarius coactor* (già rilevato da J. ANDREAU, *Les affaires de Monsieur Jucundus*, Roma, 1974; si veda anche R. ORTU, *Note in tema di organizzazione e attività dei venaliciarii*, in *Diritto@Storia* 2, 2003, in part. il § 3: un esempio in D. 40.7.40.8 di Scaevola, l. 24 *digestorum*). O si pensi ancora alle eventualità di liti e di risse, con le conseguenze penali che ne potevano derivare (come nel noto passo alfeniano del *tabernarius* e della sua *lucerna*, D. 9.2.52.1).

²⁵ Non solo la compravendita, anzi questa, forse, soltanto come “corollario” della funzione più importante che era il passaggio di mano, di proprietà, delle cose.

²⁶ Che poi specificava nell'esigenza di assenza di frode e nella protezione dell'acquirente: *loc. cit.*

delle terre. In questo caso alla regolamentazione minuta del vendere e del comprare nelle *tabernae* – che è il problema finale – si deve premettere un precedente impegno che riguarda la maggiore fattibilità e organizzazione dei viaggi di trasporto per terra e, soprattutto, per mare. Un impegno, per l'assolvimento del quale Roma ha in parte utilizzato meccanismi giuridici propri, in parte li ha rimodellati sull'esempio di esperienze diverse del diritto delle genti, in parte, infine, ha guardato alla formazione ellenistica. Il *faenus nauticum*²⁷, che stravolgendo il principio della gratuità caratteristico del sistema giuridico romano dei contratti, prevedeva un mutuo gravato da interessi quando fosse finalizzato ai commerci marittimi, e la *lex Rhodia de iactu*²⁸, che analogamente proponeva una diversa considerazione dei rischi del trasporto, venivano a prender campo nella realtà romana dei commerci.

Il commercio “internazionale” voleva dire espansione di Roma al di là dell'antico *pomerium*, a conquistare pacificamente l'Italia e l'impero; voleva dire costruzione di una vasta rete viaria, nonché, poi, di una mappa di percorsi carovanieri e fluviali e di rotte marittime.

Ne dà conto, con sicura analisi archeologica, Roberta Levrero²⁹ che oltre al Tevere, al suo emporio e alla sua espansione verso il Testaccio e verso Ostia (come probabilmente auspicata nella *lex de urbe augenda* di cui dice Cicerone in una lettera, *ad Att.* 13.20.33-35)³⁰, e oltre agli altri maggiori porti della penisola (Pozzuoli, vicino a Roma, e i porti dell'Italia tirrenica, ionica e basso adriatica, e poi ancora Luni, Pisa, Ravenna, Spina, Adria, Aquileia), prende in considerazione le vie del mare e dei fiumi di tutto l'im-

²⁷ Basti qui citare G. PURPURA, *Ricerche in tema di prestito marittimo*, in *AUPA* 39, 1987, p. 189 ss. (ma dello stesso, *Studi romanistici in tema di diritto commerciale marittimo*, Soveria Mannelli, 1996, *passim*); V. GIUFFRÉ, “Faenus” e *intraprese commerciali*, in *SC.* VII, 1995, p. 133-167; I. PONTORIERO, *Il prestito marittimo in diritto romano*, Bologna, 2011; e ancora PURPURA, *rec. a Pontoriero, Il prestito marittimo in diritto romano*, in *IURA*, 2014, p. 410 ss.

²⁸ Si deve richiamare ancora il citato G. PURPURA, *Ricerche*, cit., nonché *Studi romanistici* cit. (e in particolare *Relitti di navi e diritti del fisco: una congettura sulla Lex Rhodia*, in *AUPA* XXXVI, 1976, p. 8 ss. e *Il regolamento doganale di Cauno e la lex Rhodia in D.* 14.2.9, in *AUPA* XXXVIII, 1985, p. 273 ss.). Aggiungi ID., *Ius naufragii, sylai e Lex Rhodia. Genesi delle consuetudini marittime mediterranee*, in *AUPA* XLVII, 2002, p. 275 ss. Particolari riflessi sul diritto commerciale del pensiero filosofico greco-ellenistico, in particolare nella costruzione di istituti e discipline, in O. SACCHI, *Pitagorismo, stoa e diritto romano commerciale nei secoli IV-I a.C. (prima parte)*, in *Ius antiquum*, 2014, p. 26-85 e (*seconda parte*) cit., *passim*.

²⁹ Cfr. R. LEVRERO, *Vie commerciali marittime e terrestri. Il commercio internazionale dei Romani*, Roma, 2014, *passim*.

³⁰ Compresi i bacini (*portus*) di Claudio e Traiano.

pero, e i grandi porti di Alessandria, Corinto, Bisanzio, Efeso, Mileto, Tiro e Sidone, e Rodi ecc.³¹.

6. Roma: sulla *faeneratio*

Un ultimo cenno va fatto circa la collocazione che può essere data alla mercatura nel pensiero socio-politico dei romani e nella sua proiezione letteraria. Ma è solo un cenno.

Nella prefazione del *de agri cultura*, Catone afferma che l'attività agricola, per il suo valore morale, è nettamente preferibile all'attività di mercato: il contadino viene esaltato come unico buon cittadino, è il "*vir bonus*", e fra gli agricoltori si noverano gli uomini più temprati e i soldati più valorosi: dal lavoro agricolo si traggono guadagni del tutto onesti e sicuri.

Dice Catone (*de agri cult. praef.* 1-4) "*È preferibile, talvolta, cercare fortuna nei commerci (mercaturis), se la cosa non sia tuttavia pericolosa, e anche prestare a usura (faenerari), se la cosa sia tuttavia onesta. I nostri antenati così reputarono e così stabilirono nelle leggi che il ladro sia condannato nel doppio e l'usuraio (faenerator) nel quadruplo; quindi è lecito pensare quanto giudicassero peggiore cittadino l'usuraio rispetto al ladro. [...] Giudico il commerciante (mercator) seppur valoroso e tenace nelle aspirazioni (al profitto) anche, come dissi sopra, sventurato e soggetto a rischio ...*".

Catone era l'uomo di stampo antico, esponente con ostinazione e intransigenza, ma anche con onestà e passione, della difesa di quegli ideali di fermezza, di rettitudine, di semplicità dei costumi che, garanzia di passata grandezza, mostravano ora di dissolversi a contatto di civiltà più raffinate, contro il lusso e il malcostume, contro le tendenze ellenizzanti.

³¹ I percorsi archeologici della Levrero (*op. ult. cit.*) offrono il quadro più veritiero dell'espansione del commercio di Roma. Ci se ne avvede solo scorrendo la trama dell'indice: «... I principali porti dell'impero. Alessandria d'Egitto. Pozzuoli. Corinto. Porti dell'Africa settentrionale e dell'Italia tirrenica. Porti della Penisola Iberica, della Sardegna e delle Gallie. Porti della regione germanica e della Gran Bretagna. [...] I porti del Ponto Eusino, del Vicino Oriente, e dell'Egeo. Bisanzio e il mar nero. La regione anatolica. Efeso. Mileto. La regione siro-palestinese. Biblo e Sidone. Tiro. Porti insulari dell'Egeo. Rodi. Delo. Porti del Mar Rosso e dell'Oceano Indiano. Porti della costa orientale africana. Porti dell'Arabia meridionale e del Golfo Persico. Porti dell'India. [...] Rotte e tempi di percorrenza». E poi ancora: «Il reticolo stradale. [...] Il sistema stradale romano fuori dall'Italia. Il sistema carovaniero del Vicino Oriente: Petra e Palmira. Petra. Gerasa e Palmira. La "via della seta", le città e le carovaniere dell'Asia centrale. Seleucia. Zeugma-Apamea e Antiochia. Doura-Europos».

Ma nelle parole di Catone si legge chiara la contrapposizione fra il commercio, *mercatura*, e l'usura, la *faeneratio*. Positiva la prima, e riguardata, pur da un Catone nel suo conservatorismo di stampo patrizio, con qualche ammirazione per quel riconosciuto valore, per quella tenacia, per quel profitto, per quella disponibilità a mettersi a rischio in vista dei risultati; con propensione ad essere negativa, senz'altro, la seconda, di cui può però discutersi talora l'onestà (dice Catone che è lecito anche il “*prestare a usura* (faenerari), *se la cosa sia tuttavia onesta*”). E difatti lui stesso – come, a fronte di quel discorso rigoroso di principi morali, ci rivela poi Plutarco – aveva anche investito nel prestito marittimo, ad altissimi interessi; e lui stesso, prestato il denaro per il compimento dell'affare (e a ben 50 persone), aveva partecipato all'impresa inducendo il suo liberto Quinzione a imbarcarsi per seguire personalmente la cosa (Plut., *Cato* 21.6-7). Gabba commentava sorridendo nel 1980 che con l'intermediazione del liberto «si aggirava così l'ostacolo legale e morale del coinvolgimento in prima persona»³².

Del resto anche il lavoro agricolo che produce “guadagni del tutto onesti e sicuri”, in tanto raggiunge un tal risultato in quanto dà adito ad attività più o meno ampia (all'ingrosso) di mercato, per il giornaliero scambio di frutta e verdura, per i più importanti approvvigionamenti anche trans-marini, di granaglie, olio, vino, ceramiche (e quindi escavazione delle cave), tessuti, ecc.; o ad attività connesse come quelle di estrazione mineraria, ecc.

Ma una cosa è il *mercare*, altra il *foenerare*, il prestare ad usura.

Appunto di quest'ultimo si può dubitare, ancorché non sia sempre detto. *Faenerare* è speculare con il denaro, dare e ricevere a mutuo concordando, contro il regime di gratuità del mutuo stesso, la corresponsione di interessi, perché l'esperienza dei mercati, con la sua malizia, ha determinato la consapevolezza che “a rischio di colui che lo dà il denaro produce ricchezza” (D. 6.1.62, Papiniano libro 6 *quaest.*). Ma non sempre anche questo va valutato in senso negativo. E così, per esempio, nel campo dei rapporti di mercato c.d. internazionale, quando si debba dare regolamentazione all'attività di trasporto, per esempio, anche il prestare ad interessi diviene una regola possibile: e origina il *faenus nauticum*.

³² Sul tema da ultimo G. GILBERTI, *La foeneratio tra realtà e metafora*, in *Cultura giuridica e diritto vivente*, 2017.

7. Il rapporto fra il mercato e il potere pubblico. La disciplina dei prezzi

Un aspetto tutto particolare di questa attenzione da parte dello stato romano al fenomeno mercantile è la disciplina dei prezzi, in particolare nel rapporto fra la cosa, la sua quantità e il suo valore.

Parlando dei mercati, in particolare del mercato in Europa almeno fino alla fine del Settecento, il filosofo francese Michel Foucault lo riconosceva come un “un luogo di giustizia” in quanto rigidamente e sovrabbondantemente regolamentato, relativamente alle merci, la fabbricazione, l'origine dei prodotti, i diritti da pagare, le procedure di vendita, i prezzi, preordinato nel tutto a evitare le frodi: “si trattava, cioè, di proteggere l'acquirente”³³. La precisa regolamentazione del prezzo è dunque un elemento di questa interpretazione. Ma le tracce se ne scorgono chiare anche nel mercato romano. È ben presumibile comunque che l'intervento del potere centrale, dello stato, sul prezzo abbia sostituito, sovrapponendoglisi a poco a poco, un sistema in cui il rapporto mercantile si regolava da sé, nell'incontro con chi fosse disposto a pagare quanto veniva richiesto.

L'intervento dello Stato sul prezzo rispondeva (risponde) ad una molteplicità di esigenze che la dottrina di volta in volta cerca di evidenziare, su cui qui basti offrire soltanto qualche spunto. Per non parlare di iniziative precedenti (per cui si comincia a parlare di certe tipologie di misure di intervento non isolate nelle fonti, e di un complesso di testimonianze riferibili già alla metà del I secolo a.C. volte nella direzione di un controllo dei prezzi di vendita)³⁴, risale, per esempio, all'età di Adriano un momento significativo in questo ambito. Si deve ricordare così un'epistola *de re piscatoria*³⁵ consistente in una serie di manovre di carattere anche tributario,

³³ Cfr. M. FOUCAULT, *Nascita della biopolitica*, cit., p. 37 s. Il mercato poteva essere considerato “un luogo di giustizia” nel senso che il prezzo di vendita della merce fissato dal mercato, tanto per i teorici quanto per gli operatori, diventava “un prezzo giusto”, o doveva comunque corrispondere al prezzo giusto, vale a dire un prezzo che doveva mantenere un certo rapporto col lavoro fatto, con i bisogni dei mercanti e, ovviamente, con i bisogni e le possibilità dei consumatori. Nel mercato si realizzava in forma privilegiata la *giustizia distributiva*. «Infine, era un luogo di giustizia perché la condizione che soprattutto doveva essere garantita nel mercato, attraverso il mercato o piuttosto grazie alle sue regolamentazioni, che cos'era? Era forse la verità dei prezzi, come diremmo oggi? Niente affatto. Era l'assenza di frode. Si trattava, cioè, di proteggere l'acquirente».

³⁴ Cfr. J. ANDREAU (a cura), *Économie antique. Prix et formation des prix dans les économies antiques*, Saint Bernard de Comminges, 1997, p. 13 ss.

³⁵ Su cui G. PURPURA, *Epistula Hadriani de re piscatoria*, in *Revisione ed integrazione dei*

comprendenti l'esenzione dal pagamento di tasse ad Eleusi, l'individuazione di una procedura severa contro coloro che abbiano avuto una condotta fraudolenta rispetto alla vendita del pesce, la previsione del divieto di più di un intermediario nella vendita; e così ugualmente si deve allo stesso imperatore, e sempre in rapporto ad Atene, un *edictum de re olearia* contenente una ampia gamma di disposizioni volte a garantire una certa quantità di olio nei mercati locali della città. Il tutto, come evidenzia Gianfranco Purpura, anche nell'ottica di una «politica dell'imperatore, inaugurata da Nerva e Traiano, volta a difendere gli *humiliores* contro gli *honestiores*, i poveri contro i ricchi», e prevedendo per gli olivicoltori locali l'obbligo di consegnare una quota di olio alla città al prezzo di mercato, e una serie di regole volte al controllo delle esportazioni del prodotto³⁶.

E a margine di tutto questo rimangono anche le esigenze di vigilanza sulla falsificazione e l'uso di strumenti di misura non regolamentari³⁷.

8. L'imposizione fiscale sui commerci

Su un ultimo punto è opportuno richiamare l'attenzione: e cioè il rapporto fra il commercio e l'imposizione fiscale.

Secondo Keith Hopkins la contribuzione fiscale imposta sulle province sul finire della repubblica avrebbe inciso sicuramente sulle dinamiche economiche, «costringendo» le popolazioni provinciali ad aumentare la commercializzazione dei propri prodotti per poter pagare (in moneta) le imposte dovute al governo centrale. Senza estremizzare si può convenire sul fatto che con la pace augustea si sarebbe creata nell'Impero romano una

Fontes Iuris Romani Anteiustiniani / FIRA. Studi preparatori, Leges, pp. 585-598; M. RIZZI, *Legislazione di mercato ad Atene attraverso la documentazione epigrafica. Dalla fine dell'età ellenistica all'epoca imperiale*, Canterano, 2016. L'*epistula*, e dunque la regolamentazione delle vendite e del prezzo, avrebbe un duplice scopo «protettivo», cioè aumento del prodotto disponibile/alti dazi di importazione, cui, però, la dottrina riconnette anche altre finalità più stringenti.

³⁶ Su cui G. PURPURA, *Edictum Hadriani de re olearia*, in *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani / FIRA. Studi preparatori, Leges*, pp. 599-623.

³⁷ Si veda M. RIZZI, «*Si quis mensuras conduxerit*»: note su D.19,2,13,8, in *Zeszyty prawnicze* 12.2, 2012, pp. 181-198. Ma particolarmente interessante sotto il profilo cui si vuole fare cenno M. RIZZI, *Le misure come attributo del potere. Il ruolo del potere pubblico in materia di pondera e mensurae nell'ambito delle relazioni giuridico-economiche nel mondo greco e romano tra il III secolo a.C. e il III secolo d.C.*, in *Istituto di numismatica. Annali* 59, 2013, pp. 143-182.

contrapposizione tra le province, che vengono ad assolvere alla funzione di *tax-producing regions*, e l'Italia e Roma, che costituiscono le *tax-consuming regions*, con un conseguente incremento del commercio di importazione³⁸. E comunque già nel II/I secolo a.C. si riscontra una diffusione generalizzata di un'imposta in denaro.

Ma il modello di Hopkins, tasse-commercio, va utilizzato anche invertendone il senso: non solo in quanto la tassazione abbia determinato nel tempo una diversa direzione dei commerci, ma anche, e in tutti i tempi, in quanto dalla realtà del commercio e dalla consapevolezza del suo essere si è determinata la possibilità dell'imposizione fiscale.

L'interesse del potere pubblico, dello Stato, per mercati e mercanti deriva certamente in linea principale dall'essere il commercio il veicolo più vivace (ancorché rischioso, *periculosus* come lo descriveva Catone) per l'acquisizione veloce e pingue di ricchezza, sempre sperata, ma talora anche impreveduta (come impreveduto può essere al contrario un tracollo imprenditoriale), laddove la ricchezza basata sulla proprietà terriera comporta un incremento pacato e tendenzialmente sempre prevedibile. Rimane quest'ultima sempre il punto di riferimento perché fornisce gli elementi della sopravvivenza, ma l'altra, la ricchezza mercantile, commerciale, imprenditoriale, finanziaria suggerisce comunque prospettive più allettanti. E su questa speranza, generalmente non delusa dai fatti, appunta le sue mire lo Stato.

L'affermazione che i più abbienti debbano contribuire alle spese pubbliche è chiaramente espressa, a più riprese. Si può citare, ad esempio, una costituzione di Valentiniano e Valente indirizzata al *comes sacrarum largitionum* Florenzio e inserita nel titolo *de lustralis collatione* del Codice teodosiano (CTh. 13.1.6) in cui è ribadito l'obbligo di contribuzione, netto, in astratto disposto per tutti indifferentemente, cui si ricerca anche una giustificazione "etica": ognuno deve sostenere la sua parte per contribuire al sostentamento dello Stato, tanto più coloro che ricoprono cariche di alto prestigio (*aurum mercatoribus atque argentum, quo erogatio publica iuvetur*,

³⁸ Cfr. K. HOPKINS, *Taxes and trade in the roman empire (200 B.C.-A.D. 400)*, in *The journal of roman studies*, v. 70, 1980, p. 101 ss.; ID., *Centro e periferia. L'economia politica dell'impero romano*, in *Storia dell'economia mondiale. 1. Permanenze e mutamenti dall'antichità al medioevo*, Roma, 1996, p. 213 ss.; ID., *Rents, Taxes, Trade and the City of Rome*, in *Mercati permanenti*, cit., p. 253 ss. Cfr. anche, per la conferma archeologica e geografica, R. LEVRERO, *Storia dei traffici commerciali attraverso i secoli. Il commercio internazionale dei Romani*, Roma, 2012, *passim* (in particolare *Fasi di sviluppo dei traffici attraverso l'evoluzione dello stato romano*, p. 48 ss.).

indiximus; igitur exceptione immunitatis nullus utetur, omnium enim regionum huiusmodi homines, omnium dignitatum hanc virilem iuvandae rei publicae partem sine aliqua privilegii venia iussimus sustinere).

Sui mercati e sui mercanti grande peso assume quella *collatio* sotto la cui disciplina si inserisce il citato CTh. 13.1.6, quella “raccolta” fiscale effettuata ad ogni lustro che può ben essere definita come imposta sugli incrementi di “capacità economica” dei soggetti, e come tale colpire i *negotiatores*, grandi e piccoli. Ma sui mercati, o meglio su ogni singola contrattazione di mercato, insiste più in particolare quell’imposta che Cassiodoro indica come *siliquaticum*, corrispondente al prezzo in solidi della cosa, una *siliqua* per ogni solido, da pagarsi metà dal compratore e metà dal venditore³⁹.

Naturalmente correlato è l’esame dell’organizzazione del mondo produttivo romano. Può ben dirsi infatti che la struttura economica della società romana si organizza (sempre più, progressivamente nel tempo) per settori di attività, ciascuno dei quali ha sue proprie caratteristiche ed esigenze, e necessita quindi di sua particolare disciplina; cosa che potrebbero ampiamente documentare le varie denominazioni di *professores, medici, conductores vectigalium, artifices, tabularii, navicularii, metallarii, fabricenses, pistores, suarii, frumentarii, chartoprates*, ecc. del periodo tardo antico e giustiniano⁴⁰; cosa che potrebbe ugualmente documentare l’inizio di una “catalogazione” o “censimento” a carattere “corporativo” che si realizza nella *matricula*⁴¹. E se da un lato l’appartenenza a quelle associazioni di mestiere comportava già nel mondo romano interessanti effetti positivi (come

³⁹ Cfr. A.M. GIOMARO, *Negotiatores cit., passim*, e in part. per il *siliquaticum*, p. 11 ss.

⁴⁰ Cui farà seguito nel Medioevo una più ampia fioritura di *corpora*, ciascuno con propri aderenti e propri statuti, e una sempre maggiore importanza anche politica: *giubbettieri* (Venezia), *sellai* (Firenze), *bottai* (Venezia), *cuoiai* (Pisa), *coltellinai* (Bologna), *callegari* (Bologna), *bambasari* (Bologna), *filacanape* (Venezia), *marangoni* (Venezia), fino alle associazioni collettive come quella di *corazzai-chiavaiole-ferraioli-calderai-fabbri* (Firenze) o quella di *sellai-guainai-spadai-scuoi-pittori* (Bologna), ecc. Cfr. M. MERIGGI, A. PASTORE (a cura di), *Le regole dei mestieri e delle professioni: sec. XV-XIX*, Milano 2000; da ultimo in particolare M. MORELLO, *L’organizzazione del lavoro nelle botteghe artigiane tra XIII e XV sec. Il contratto di apprendistato*, in *Historia et Ius*, 10, 2016. E l’essere iscritti ad una corporazione diventerà addirittura obbligatorio nella Firenze di Giano della Bella per iniziare la carriera politica, come dimostra la presenza di Dante Alighieri nell’arte dei medici e degli speziali.

⁴¹ Su cui M.L. BICCARI, *La matricula corporativa come mezzo di censimento, di privilegio, di gravame*, relazione tenuta a Spello nell’ambito del XXIII Convegno dell’Accademia Romanistica Costantiniana (“Mestieri e professioni della tarda antichità”), 22-24 giugno 2017, in corso di stampa.

dimostra in D. 50.6.7, Terr. l. 1 *militarium*, la lunga, lunghissima, serie di artigiani minori, cui è data una certa immunità fiscale: *Quibusdam aliquam vacationem munerum graviorum condicio tribuit, ut sunt mensores, optio valetudinarii, medici, capsarii, et artifices et qui fossam faciunt, veterinarii, architectus, gubernatores, naupegi, ballistrarii, specularii, fabri, sagittarii, aerrarii, bucularum structores, carpentarii, scandularii, gladiatores, aquilices, tubarii, cornuarii, arcuarii, plumbarii, ferrarii, lapidarii, et hi qui calcem cocunt, et qui silvam infindunt, qui carbonem caedunt ac torrent. In eodem numero haberi solent lani, venatores, victimarii, et optio fabricae, et qui aegris praesto sunt, librarii quoque qui docere possint, et horreorum librarii, et librarii depositorum, et librarii caducorum, et adiutores corniculariorum, et stratores, et polliones, et custodes armorum, et praeco, et bucinator, hi igitur omnes inter immunes habentur*), dall'altro lato, proprio quelle concessioni di immunità suggeriscono che l'appartenenza alla "categoria", ufficialmente documentata, poteva/doveva assoggettare gli aderenti a impegni e gravami, di carattere personale o pecuniario.

A dare maggior concretezza al quadro sarebbe poi opportuno por mente al diverso atteggiarsi della imposizione fiscale nei confronti delle categorie artigianali ed imprenditoriali, alle prime ragioni dell'imposizione stessa, alle opposte ragioni degli esoneri e degli sgravi, alle diversificazioni a seconda della categoria, alle influenze esterne (un esempio può essere l'influenza del Cristianesimo sulla imposizione fiscale relativa alla prostituzione), alle pressioni interne (un esempio potrebbe essere l'abolizione della *lustralis collatio*, ovvero della tassa di oro e argento sulle *negotiationes* voluta per Edessa da Anastasio I)⁴².

⁴² Cfr. A.M. GIOMARO, *Dubbi sulla collatio lustralis e la sua abolizione*, in *Studi Urbinati* LXXXIV, n.s. A n. 68.1-2, p. 99-144.